

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4624

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ONOFRIO, CÒ, CRIPPA, FOLLONI
e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2000

—————

Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che viene qui presentata prevede una riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati ricalcata sul modello attuale vigente in Germania. Nostro intendimento è corrispondente all'invito giunto più volte dal Presidente della Repubblica, dalle intelligenze più vive della politica e della politologia, dall'opinione pubblica stessa che a gran voce e attraverso comportamenti evidenti chiede una modifica dell'attuale legge elettorale e, più in generale, vuole vedere un segnale di vitalità riformatrice da parte del Parlamento.

Finalità di questa proposta di legge è il raggiungimento di obiettivi correttivi delle distorsioni evidenti nell'attuale sistema. Più nel dettaglio, proposito della riforma è:

- ridurre la frammentazione politica;
- salvaguardare il principio di rappresentanza delle forze politiche in Parlamento;
- agevolare la progressiva stabilità degli esecutivi;
- impedire i comportamenti trasformistici.

Per ottenere questi risultati intendiamo importare nel sistema istituzionale italiano gli elementi caratteristici del sistema che in Germania ha prodotto progressivamente un Parlamento con non più di 5 partiti, 7 cancellieri in mezzo secolo e l'annullamento di ogni tentazione trasformistica.

Elementi caratteristici della nostra proposta di legge sono:

L'assegnazione dei seggi con un sistema a doppio voto che prevede il 50 per cento di uninominale e il 50 per cento di proporzionale;

Sbarramento al 5 per cento per l'accesso al riparto proporzionale;

Esclusione dal finanziamento pubblico per i gruppi parlamentari che accettano deputati «transfughi».

Applicando, per mera simulazione statistica, questa legge elettorale ai dati emersi dalle elezioni europee del 1999 avremmo avuto in Parlamento appena 5 partiti. Il fatto che tra i parlamentari proponenti ci siano numerosi esponenti di partiti che faticerebbero molto a superare la soglia di sbarramento del 5 per cento evidenzia come questa forma della legge elettorale sia figlia non di un calcolo opportunistico, ma di un sincero slancio riformatore per dare al Paese quella condizione di stabilità non slegata dal principio di rappresentanza delle forze politiche che, ne siamo certi, consegnerebbe il nostro Paese alla fine di quella transizione infinita in cui sembra essere immerso.

La presente proposta di riforma della legge elettorale, presentata nei mesi scorsi come proposta alternativa al sistema che sarebbe emerso dal *referendum* Segni-Pannella, assume con la sua scelta la volontà di privilegiare il voto di lista rispetto a qualsiasi rozzo meccanismo semplificatorio della vitalità della democrazia.

Per questo consideriamo di avere il consenso popolare a sostegno della nostra proposta di legge, che si è di fatto misurata con l'elettorato quale unica riforma alternativa presentata prima del *referendum* del 21 maggio scorso. Poichè non crediamo ai meccanismi plebiscitari, contro cui ci siamo feroce-mente battuti, ma piuttosto siamo fedeli alla correttezza dei comportamenti istituzionali in un sistema parlamentare, tale consenso popolare si concretizza nella moltitudine di firme di parlamentari che accompagnano questo testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età con voto diretto, libero e segreto secondo i seguenti criteri.

2. La metà dei seggi è attribuita nell'ambito di collegi uninominali secondo i criteri di cui all'articolo 77-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. La restante metà dei seggi è attribuita, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale, secondo i criteri di cui al citato articolo 77-*bis*.

3. All'assegnazione dei seggi con ripartizione proporzionale concorrono solamente le liste che abbiano superato il 5 per cento dei voti validamente espressi nell'intero territorio nazionale o che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.

4. Sono esclusi dal finanziamento pubblico i gruppi parlamentari che accettano nelle proprie fila deputati che abbiano scelto all'avvio della legislatura un gruppo parlamentare diverso. La disposizione del presente comma non si applica al gruppo misto.

Art. 2.

1. In ciascuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. La ripartizione del territorio circoscrizionale nei collegi viene effettuata con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'estero.

3. La soglia di sbarramento del 5 per cento non è valida per le liste che fanno esplicito riferimento a minoranze linguistiche presenti nelle regioni a statuto speciale. La elezione nel collegio Valle d'Aosta è disciplinata dalle norme contenute nel Titolo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata - ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

2. Lo stesso decreto deve indicare inoltre il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine si divide il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza tra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del precedente comma 2, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 4.

1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

Art. 5.

1. Presso le corti d'appello indicate nell'allegata tabella A sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della corte d'appello.

Art. 6.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni».

Art. 7.

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di

uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.

Art. 8.

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'ufficio centrale circoscrizionale secondo le modalità prescritte dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 14 del citato testo unico.

2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta e dei relativi documenti al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.

3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, dai consiglieri comunali e provinciali o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico consolare.

Art. 9.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 5000 e non più di 10000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero di deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 10.

1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi.

Art. 11.

1. Le candidature individuali nei collegi uninominali e le liste dei candidati nell'ambito delle circoscrizioni elettorali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello indicata nella tabella A dalle ore 8.00 del cinquantesimo giorno alle ore 20.00 del quarantesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte d'appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

2. Insieme con le candidature individuali e le liste circoscrizionali devono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste medesime. Tali dichiarazioni devono es-

sere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio o della circoscrizione.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in un collegio o più di una lista circoscrizionale.

4. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione, hanno diritto ad indicare un proprio delegato effettivo e uno supplente.

Art. 12.

1. La cancelleria della corte d'appello di cui all'articolo 11 accerta l'identità personale del depositante e ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è presentata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale di cui al comma 1, oltre alla indicazione della candidatura individuale o della lista circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati è annotato per ciascun collegio il numero d'ordine progressivo attribuito alla cancelleria stessa a ciascuna candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa.

Art. 13.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature individuali e delle liste circoscrizionali:

a) ricusa le candidature individuali o le liste circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle individuate rispettivamente ai sensi dell'articolo 7;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

c) verifica se le candidature individuali e le liste circoscrizionali siano state presentate nei termini e siano state sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in caso negativo dichiara non valide quelle candidature e quelle liste che non corrispondano a queste condizioni;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati alla circoscrizione elettorale; in caso contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide e nella seconda le riduce al limite prescritto cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

e) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno d'età il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi dalle liste in questione;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) ricusa le liste che non rispondono al requisito di cui al comma 4 dell'articolo 18

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 14.

1. I numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1) assegna un numero a ciascuna candidatura individuale ammessa, secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura individuale non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;».

2. I numeri 4 e 5 del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

«4) trasmette immediatamente alle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione le candidature definitive d'ogni collegio con i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero 5;

5) provvede, per mezzo delle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione, alla stampa per ciascun collegio del manifesto con il nominativo dei candidati, relativo contrassegno di lista e numero d'ordine ed alla stampa del manifesto che riproduce le liste circoscrizionali e relativo contrassegno. I manifesti in questione sono trasmessi ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data

delle elezioni. Due copie di ciascun manifesto che riproduce le liste circoscrizionali e relativo contrassegno devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione per l'affissione nella sala della votazione».

Art. 15.

1. Il numero 4 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

4) due copie del manifesto contenente le liste circoscrizionali dei candidati da affiggersi nella sala della votazione».

Art. 16.

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C e H allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e riproducono per ogni collegio i nominativi dei candidati ed eventualmente i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24 n. 1) del citato testo unico.

2. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai criteri in essa stabiliti i decreti di modificazione delle tabelle B, C e H allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni.

Art. 17.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare sulla scheda tracciando con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta».

Art. 18.

1. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni è abrogato.

Art. 19.

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e, ove occorra, il contrassegno della lista; passa, poi, la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista. Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali e quelli di lista».

Art. 20.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957

n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2) decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2. del primo comma dell'articolo 76;».

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I voti contestati devono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

Art. 21.

1. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali e ne comunica il nominativo all'ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano d'età.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e

la comunica all'ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.

5. L'ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui all'articolo precedente, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al precedente comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali».

2. Dopo l'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77, comma 5:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali operando nel modo seguente: divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere; dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente; attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

2. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti nella circoscrizione alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'ufficio circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo per ciascuno di essi la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio».

Art. 22.

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 77-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 21 della presente legge, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, proclama eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi della medesima disposizione, fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista nella circoscrizione.

2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo precedente, i candidati che risultino primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono pro-

clamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

Art. 23.

1. Il deputato eletto in più collegi o in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio o circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede mediante sorteggio.

Art. 24.

1. Il comma 4 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato nella lista medesima».

2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

ALLEGATO A
(v. articolo 1, comma 2)

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

- I. Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna - Toscana (Bologna)
- V. Marche – Umbria – Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo – Molise – Campania (Napoli)
- VII. Puglia – Basilicata – Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia- Sardegna (Palermo)

Tra parentesi i capoluoghi circoscrizionali.

